

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto-legge tende a completare il progetto di creazione in Italia di una banca dati unitaria, pubblica e gratuita della normativa statale vigente, già operante in altri paesi europei (es. www.legifrance.com).

Il progetto c.d. "Normattiva", volto a istituire la predetta banca dati, ha preso avvio con l'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) e si è fondato sulla collaborazione istituzionale fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.

La complessa fase di analisi finora svolta ha consentito di approfondire i problemi tecnici e giuridici da risolvere. Tuttavia, talune difficoltà di coordinamento non hanno ancora consentito al progetto di giungere a compimento.

Per l'attuale legislatura, la delega di funzioni attribuisce al Ministro per la semplificazione normativa il "coordinamento delle connesse competenze di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui al comma 584 dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (DPCM 13 giugno 2008).

In vista di una sollecita entrata in funzione di "Normattiva", l'art. 1 del decreto coordina la normativa previgente con i poteri del Ministro per la semplificazione normativa. In particolare, consente al Ministro per la semplificazione un più efficace utilizzo delle risorse oggi già esistenti, provvedendo alla convergenza di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale.

Inoltre, viene prevista, attraverso l'emanazione di decreti, la razionalizzazione, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle attività degli organismi e degli enti che operano in materia unitamente alla individuazione delle modalità di utilizzo del personale delle pubbliche amministrazioni già impegnato in tali attività, il coordinamento con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e la determinazione, di concerto con il Ministro della Giustizia, di criteri per la pubblicazione telematica degli atti normativi al fine di rendere effettivo il superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale.

Strettamente connesso al completamento di tale progetto è l'art. 2 ove si dispone l'abrogazione (o la ri-abrogazione) di tutte le norme primarie del Regno d'Italia ormai obsolete.

In tal modo, si contribuisce in maniera decisiva alla certezza del diritto e soprattutto si consente di non dover procedere alla marcatura e all'inserimento nella banca "Normattiva" di circa 29.000 provvedimenti, con cospicui risparmi di spesa, considerando che l'inserimento e la marcatura di un atto legislativo nella banca dati pubblica viene stimata in circa 200 euro.

Basandosi sulla banca dati storica del CED della Corte di Cassazione, sono state selezionate tutte le Leggi, i Regi decreti-legge, i Decreti-legge luogoteneziali, i Decreti legislativi luogoteneziali e i Decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato per un totale di oltre 31.000 atti.

Da tali atti sono stati sottratti quelli ritenuti vigenti in base alle Tabelle redatte ai fini dell'art. 14, commi 14 e seguenti della legge 28 novembre 2005, n. 246 (c.d. taglia leggi). Sono così residuati

circa 29.000 atti primari di incerta o dubbia vigenza, che comunque è utile abrogare (o ri-abrogare) espressamente.

Si sottolinea l'utilità dell'operazione anche in considerazione del fatto che risultano ancora vigenti leggi di chiaro stampo fascista. È il caso, per esempio, della Legge 19 gennaio 1939 n. 129 - Istituzione della camera dei fasci e delle corporazioni; nonostante sia stata soppressa la Camera dei fasci (rdl n. 705 del 1943), la legge risulta formalmente vigente in quanto mai abrogata espressamente.

La disposizione contenuta all'art. 3 risulta necessaria ed urgente, in quanto il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'abrogazione di tutti gli atti normativi contenuti nell'allegato A del citato decreto, viene a scadere il prossimo 22 dicembre 2008.

La norma consente di sottrarre all'effetto abrogativo de quo gli atti normativi contenuti nell'allegato A del medesimo decreto, di cui le Amministrazioni competenti hanno ritenuto indispensabile il mantenimento in vigore, a conclusione dell'iter di conversione del decreto-legge.

Si sottolinea come la portata della disposizione non smentisce, ma anzi conferma, l'efficacia dell'intervento abrogativo di cui al d.l. n. 112 del 2008, poiché a fronte dell'abrogazione di 3370 leggi, il margine di correzione è inferiore al 2 per cento.

La disposizione dell'art.4 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge.

Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.